



Città Metropolitana di Napoli Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

UFFICIO DEL PAESAGGIO

Settore VIII - Servizio Paesaggio

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 16 DEL 03.04.2018

PARERE FAVOREVOLE DELLE AMMINISTRAZIONI PREPOSTE ALLA TUTELA DEL VINCOLO (art. 32 L. 47/85 e ss. mm. ed ii., art. 146, comma 8, del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii.)

OGGETTO: Istanza di condono edilizio prot. com. n. 2895 del 01.03.1995 Legge 724/94.

Realizzazione di un fabbricato su un livello (Piano Terra) adibito a n. 1 unità abitativa, sito in Barano d'Ischia alla Via Bosco dei Conti e riportato in N.C.E.U.

al foglio nº 3 p.lla n. 402.

DITTA: Sig. PATALANO GIOVANNI, nato a Ischia (NA) il 08.06.1965 e residente in

Barano d'Ischia (NA) alla via Bosco dei Conti n. 41/A.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL PAESAGGIO

PREMESSO:

- che con nota prot. com. n. 6236 del 06.09.2012 e successiva richiesta di riesame acquisita al prot. com. n. 3066 in data 19.05.2016, il Sig. Giovanni PATALANO, nato a Ischia (NA) il 08.06.1965, C.F.: PTLGNN65H08E329Z e residente in Barano d'Ischia (NA) alla Via Bosco dei Conti n. 41, nella qualità di proprietario, provvedeva a richiedere l'esame dell'istanze di condono edilizio avanzate ai sensi della, L. 724/94, prot. com. n. 2895 del 01.03.1995, e contestualmente provvedeva alla trasmissione della documentazione integrativa prevista dal "Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli interventi edilizi abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle Leggi 47/85 e 724/94" relativa agli interventi abusivi realizzati nel Comune di Barano d'Ischia e consistenti nella "Realizzazione di un fabbricato su un livello (Piano Terra) adibito a n. 1 unità abitativa, sito in Barano d'Ischia alla Via Bosco dei Conti e riportato in N.C.E.U. al foglio n° 3 p.lla n. 402", con i relativi elaborati tecnici e grafici a firma del Geom. Luca Commitante, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli al n° 6647;
- che nella predetta integrazione veniva trasmessa dalla predetta Ditta "Autocertificazione ed autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss. mm. ed ii., come previsto dall'art. 9 della Legge Regionale n° 10/2004, rubricato "Definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 28.02.1985, n. 47, capo IV, ed alla legge, 23.12.1994, n. 724 art. 39", giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 13.10.2011 avente ad oggetto "Indirizzi all'Ufficio tecnico Comunale circa il procedimento amministrativo per l'istruttoria delle istanze di condono edilizio inoltrate ai sensi delle leggi n. 47/85 e n. 724/94";
- che per il rilascio di detto titolo edilizio in sanatoria necessita, tra l'altro, il parere preventivo ai fini paesaggistici così come prescritto dall'art. 32 della legge 47/85 e ss.mm. ed ii., in dipendenza del vincolo paesaggistico imposto su tutto il territorio di questo Comune con D. M. 09/01/1958, pubblicato sulla G.U. n. 22 del 27/01/1958 nonché la relativa Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. nº 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. nº 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. nº 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione nº 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii.;

VISTO:

- l'art. 6 della Legge Regionale 1° Settembre 1981, n. 65 con cui sono state sub-delegate ai Comuni le funzioni Amministrative previste dall'art. 82, comma 2°, lett. b),d), e f) del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 per le zone sottoposte a vincolo paesistico;
- la Legge Regionale 23 Febbraio 1982, n. 10 che impartisce gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge sopraindicata;
- l'art. 32 della legge 28.02.1985 n. 47 e ss.mm. ed ii. e l'art. 39 della L. 724/94 e ss.mm. ed ii.;
- il Piano Territoriale Paesistico dell'Isola d'Ischia, approvato con D.M. del 08.02.1999;
- l'art.19 delle Norme di Attuazione del P.T.P. "Isola d'Ischia" approvato col D.M. del 08.02.1999;

H

- il Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli Interventi Edilizi Abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94, giusto articolo 1 punto 3 e articolo 7 del protocollo di intesa del 25 luglio 2001, intervenuto tra la Regione Campania e la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia, sottoscritto in data 17.03.2004 tra la Regione Campania, la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia ed il Comune di Barano d'Ischia, in attuazione di quanto prescritto dall'art. 19 delle Norme di Attuazione del P.T.P. vigente;
- la Delibera di Consiglio Comunale nº 22 del 13.10.2011 con la quale si prende atto dell'approvazione del Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli Interventi Edilizi Abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di condono presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94, sottoscritto tra la Regione Campania, la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia ed il Comune di Barano d'Ischia, in data 17.03.2004;
- che nella documentazione acquisita al protocollo generale del Comune al n. 3066 del 19.05.2016, con i relativi elaborati tecnici e grafici a firma del Geom. Luca Commitante, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli al n° 6647, sono rappresentate le opere abusive relative a "Realizzazione di un fabbricato su un livello (Piano Terra) adibito a n. 1 unità abitativa, sito in Barano d'Ischia alla Via Bosco dei Conti e riportato in N.C.E.U. al foglio n° 3 p.lla n. 402", così come riportato nei grafici progettuali, nella relazione tecnica d'accompagnamento e nel richiamato Modello di Autocertificazione che illustrano la consistenza degli interventi, lo stato dei luoghi, la natura e l'orografia del sito e la morfologia del suolo;

CONSIDERATO:

- che la funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è esercitata dal Comune di Barano d'Ischia attraverso il parere espresso dall'Organo Collegiale di cui al comma 2° dell' ex art. 41 della L. R. n.16/04 (oggi Commissione locale per il Paesaggio (C. L. P.), ex art. 148 del D.Lgs. 42/04, così come prevista dalla Circolare esplicativa della Giunta Regionale della Campania del 02/08/2011, prot. n. 602279), previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza previsto dal comma 5° dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 e ss. mm ed ii.;
- che il Responsabile del Procedimento Urbanistico, Geom. Salvatore Di Costanzo con scheda istruttoria del 10.05.2017, esaminata la documentazione tecnica prodotta, ha ritenuto tra l'altro l'istanza procedibile, riportando una serie di chiarmienti in merito al procedimento, che qui si riportano integralmente quale parte integrante e sostanziale della presente:
 - "... Che con istanza n. 6236 del 06.09.2012 il sig. Patalano Giovanni ha richiesto la sanatoria, ai sensi della legge 724/94, per un fabbricato adibito a civile abitazione distribuito su un unico livello;
 - Che in data 20.11.2012, verbale n.10, punto 3, la Commissione per il Paesaggio esprimeva parere favorevole di compatibilità paesaggistica;
 - Che in data 11.01.2013 con prot. com. n. 296, sono stati inviati gli atti progettuali alla Soprintendenza ai Beni Ambientali di Napoli;
 - Che la stessa Soprintendenza con nota acquisita al prot. com. n. 1759 in data 19.02.2013, richiedeva documentazione integrativa con documentazione fotografica ad ampio raggio visivo che inquadri il manufatto nel contesto ambientale;
 - Che con provvedimento del 05.07.2013 prot. n. 19302, ed acquisito al prot. com. n. 5538 del 16.07.2013, la Soprintendenza ai Beni Ambientali di Napoli comunicava l'avvio del procedimento negativo ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 luglio 1990, n.24, tenuto conto che l'edificio da condonare è in palese contrasto con l'art.4 del Piano Per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica laddove si specifica che l'organismo per materiali e tipologia edilizia è in contrasto con il paesaggio da tutelare;
 - Che con provvedimento del 07.08.2013 prot. n. 22550, pervenuto al comune in data 09.08.2013 n.6213, la Soprintendenza ai Beni Ambientali di Napoli esprimeva parere negativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere oggetto di istanza di condono edilizio;

Con le motivazioni sopra elencate:

- Con nota del 14.11.2016 prot. com. n. 7127 il Responsabile del V° Settore, Ing. Crescenzo Ungaro, trasmetteva alla Soprintendenza ai Beni Ambientali di Napoli, documentazione con richiesta di riesame dell'istanza di condono prot. n. 2895 del 01.03.1995, inoltrata dal sig. Patalano Giovanni in data 19.05.2016 al prot. com. n. 3066; all'interno della nota prot. 7127 del 14.11.2016 il Responsabile del V° Settore chiedeva alla Soprintendenza ai Beni Ambientali di Napoli, di revocare in autotutela il provvedimento di Parere Negativo al rilascio del condono edilizio del 07.08.2013 n. 22550 e riesame, nel contenuto e nel merito, dell'istanza di sanatoria ai sensi della legge 724/94 prto. n. 2895 del 01/03/1995;
- Che all'interno della documentazione trasmessa al MIBACT con nota prot. n. 7127 del 14.11.2016, veniva trasmessa anche documentazione grafica riguardante il progetto di riqualificazione

SH

- dell'immobile oggetto della sanatoria, il quale progetto non risulta allegato all'istanza del 06.09.2012 n.6236; infatti l'istante, facendo seguito alle motivazioni edotte nel provvedimento di annullamento, proponeva unitamente all'istanza di riesame anche una tavola di riqualificazione;
- Che il Responsabile del V° Settore vidimava erroneamente, con timbro della C.L.P, oltre alla documentazione grafica originaria, anche il progetto di riqualificazione non sottoposto all'esame dalla Commissione per il Paesaggio nella seduta del 20.11.2012, verbale 10, punto 3, inviando tutti gli atti alla Soprintendenza ai Beni Ambientali di Napoli per il prescritto parere;
- Che in data 18.01.2017 con nota prot. n. 0667 la Soprintendenza ai Beni Ambientali di Napoli esprimeva: "Parere Favorevole nel merito della compatibilità paesaggistica dell'opera da condonare, fatto salvo il diritto dei terzi, rispettando le vincolanti prescrizioni C.L.P.;
- <u>Tutto quanto ciò premesso e considerato, avendo questo ufficio riscontrato tali errori materiali, occorre procedere nuovamente all'acquisizione del prescritto parere delle C.L.P., benché sia stato reso il parere favorevole dalla competente Soprintendenza MIBACT.</u>
- Sono escluse le opere barrate in rosso sugli elaborati grafici allegati all'istanza ...".
- che la zona interessata dall'intervento ricade in Zona P.I.R. del vigente P.T.P. ed in Zona di Edilizia Sparsa del P.V.C.P.;
- che la Commissione per il Paesaggio esaminato il progetto con verbale n° 6, punto n. 5 del 16.05.2017 ha espresso il seguente parere: "....omissis.... La commissione esaminata la pratica e vista la scheda istruttoria con la quale si chiarisce corretto iter della pratica tra l'altro già approvata dalla competente Soprintendenza con parere prot. 667/2017, esprime parere favorevoleomissis....";
- che con la Relazione tecnica illustrativa nonché proposta di provvedimento di autorizzazione paesaggistica del 23.05.2017, il Responsabile per il Paesaggio, dott. arch. Ciro Liguori, ai sensi dell'art. 146, co. 7 del D.Lgs. n. 42/2004, ha accertato tra l'altro "la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici" in coerenza con quanto previsto dal protocollo d'Intesa, stipulato il 25 luglio 2001, tra le Regione Campania, il Comune di Barano d'Ischia e la Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici di Napoli e Provincia, e dal Vigente P.T.P. nonché proposto il provvedimento di autorizzazione paesaggistica per l'intervento di che trattasi in conformità al parere favorevole reso in data 16.05.2017 dalla Commissione per il Paesaggio e ad esclusione delle opere evidenziate nella scheda istruttoria urbanistica del 10.05.2017;
- **che** le predette ulteriori opere realizzate e non oggetto della presente istanza di condono, per la loro autonoma identificazione, non risultano a parere degli scriventi che possano impedire una valutazione di quelle originariamente oggetto della domanda di condono (Cfr Sentenza Consiglio di Stato n. 3943/2015);
- che con nota prot. n. 3684 del 24.05.2017, veniva trasmessa al MIBACT Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, la suddetta *Relazione tecnica illustrativa nonché proposta di provvedimento di autorizzazione paesaggistica* unitamente alla documentazione ed agli elaborati tecnici dell'intervento in parola
- **che** la predetta documentazione veniva ricevuta dal MIBACT Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli in data 07.06.2017 (giusta ricevuta agli atti del fascicolo);
- che alla data del 03.04.2018 (giusta attestazione prot. n. 2445 emessa in pari data dal Responsabile del Protocollo) non risulta pervenuta alcuna comunicazione da parte del MIBACT Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, in merito all'istanza in oggetto;

VISTO:

- l'art. 146, c. 9, primo periodo, del D.Lgs. nº 42/2004 "Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione."
- il comma 3 delll'art. 17-bis. "Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici" della Legge 241 del 07.08.1990, introdotto dall'art. 3 della Legge n. 124 del 07.08.2015;
- la Circolare del MIBACT N° 27158 del 10.11.2015;
- il parere n. 1640 del 2016 reso dal Consiglio di Stato;
- la Circolare del MIBACT N° 21892 del 20.07.2016;

CONSIDERATO:

- per quanto sopra che alla data del 03.04.2018 non essendo pervenuta alcuna comunicazione da parte del MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, in merito all'istanza in oggetto e pertanto, è da ritenersi formato il relativo silenzio assenso;

RITENUTO:

pertanto che ai sensi dell'art. 146, e, 9, primo periodo, del D.Lgs. nº 42/2004 "Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione."

SA

di dover dare esecuzione agli atti conseguenti, in conformità al parere favorevole reso in data 16.05.2017 dalla Commissione per il Paesaggio e ad esclusione delle opere barrate in rosso e timbrate sui grafici allegati all'istanza come evidenziate nella scheda istruttoria del Responsabile del Procedimento Urbanistico del 10.05.2017;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, lo scrivente, in virtù delle competenze attribuitegli con Decreto Sindacale prot. n. 8754 del 11.12.2017, per l'esercizio delle funzioni e l'adozione di atti dettati dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento vigente, inclusi atti amministrativi per l'esercizio delle funzioni subdelegate dalla Regione Campania in materia di tutela ambientale (paesaggistica) con L.R. nº65 del 1° Settembre 1971 in conformità delle direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione Campania ai Comuni di cui alla L.R. n°10 del 23 Febbraio 1982 aventi per oggetto "Indirizzi programmatici e direttive per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale nº 65/81: Tutela dei beni ambientali";

RILASCIA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

al Sig. Giovanni PATALANO, nato a Ischia (NA) il 08.06.1965 e residente in Barano d'Ischia (NA) alla via Bosco dei Conti n. 41/A, nella qualità di proprietario, relativa all'istanza di condono edilizio avanzata ai sensi della L. 724/94, prot. com. n. 2895 del 01.03.1995 per le opere consistenti nella "Realizzazione di un fabbricato su un livello (Piano Terra) adibito a n. 1 unità abitativa, sito in Barano d'Ischia alla Via Bosco dei Conti e riportato in N.C.E.U. al foglio nº 3 p.lla n. 402" giusta istanza acquisita al prot. com. con nota n. 6236 del 06.09.2012, e successiva richiesta di riesame acquisita al prot. com. n. 3066 in data 16.05.2016 come rappresentato sugli elaborati tecnici e grafici allegati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. nº 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. nº 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. nº 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii., in conformità al parere favorevole reso in data 16.05,2017 dalla Commissione per il Paesaggio e ad esclusione delle opere barrate in rosso e timbrate sui grafici allegati all'istanza come evidenziate nella scheda istruttoria del Responsabile del Procedimento Urbanistico del 10.05.2017

La presente Autorizzazione viene rilasciata ai soli fini paesaggistici, rimettendo al Responsabile del Settore V le verifiche in relazione alla legittimità urbanistica-edilizia dell'immobile ed ai presupposti previsti dalla Legge 724/94. Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi.

La validità e l'efficacia della presente autorizzazione sono disciplinate dal comma 4 dell'art. 146 D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

La presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire in sanatoria. Restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D.Lgs. nº 42/04 e ss. mm. ed ii.

La presente autorizzazione a cura del Responsabile del Procedimento Paesaggistico, ai sensi dell'art. 146, commi 11 e 13 del D.Lgs. nº 42/04 e ss. mm. ed ii., è annotata nell'elenco delle autorizzazioni liberamente consultabile per via telematica sul sito del Comune di Barano d'Ischia, è trasmessa immediatamente al richiedente, al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, alla Regione Campania unitamente al parere reso dalla predetta Soprintendenza nonché al Responsabile del Settore V (Urbanistica – Edilizia Privata) per gli adempimenti consequenziali di propria competenza.

Ai sensi del comma 12 dell' art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, "L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado".

BARAN

Per la correttezza dei dati sopra riportati.

Il Responsabile del Procedimento Paesaggistico

(geom. Mattia Florio)

Responsabile per il Paesaggio (ing. Vincenzo Marziano)